

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L.n.7  
Carbonia

Deliberazione n. 217

Adottata dal Direttore Generale in data 15 FEB. 2005

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON LA SOCIETA' BIPIESSE S.P.A PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DELL'AZIENDA U.S.L.7 DI CARBONIA

RICHIAMATA la deliberazione n. 2010 del 29 agosto 2002, con la quale in esecuzione delle direttive dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità, della Regione Autonoma della Sardegna, che dispongono l'applicazione dei ticket sulle prestazioni di pronto soccorso, non esenti, si provvedeva all'affidamento dell'incarico alla Società Bipiessse Riscossioni S.P.A. della riscossione dei proventi delle prestazioni erogate da questa Azienda.

DATO ATTO che l'affidamento, veniva disposto in via sperimentale per la durata di anni uno, con efficacia fino alle fasi di riscossione volontaria e coattiva relative alle annualità 2002 e 2003.

Che i risultati positivi della gestione hanno favorito la prosecuzione dell'attività per il tutto il 2004.

ACCERTATO che la Società Bipiessse Riscossioni, in forza del provvedimento di conferimento è concessionaria del servizio di riscossione sino al 31 gennaio 2005.

PRESO ATTO che alla Società Bipiessse Riscossioni S.P.A è stata rinnovata la concessione per il servizio di riscossione tributi.

RITENUTO di provvedere al rinnovo dell'affidamento, disposto con la deliberazione n. 2010 del 29 agosto 2002, alle condizioni contrattuali di cui agli allegati schemi che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

## DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- di rinnovare l'affidamento alla Società Bipiessè riscossioni S.P.A., per la riscossione dei proventi dell'Azienda U.S.L. 7 di Carbonia, derivanti dai ticket sulle prestazioni di pronto soccorso non esenti, e delle altre attività meglio individuate nell'allegato schema di convenzione.
- di determinare contrattualmente l'aggio a favore della Società Bipiessè nella misura del 15%-
- di dare atto che alla Società, in esecuzione delle disposizioni impartite dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità, è stato conferito mandato, con atto deliberativo 2010/2002 fino al recupero in forma volontaria e coattiva per le annualità 2002/2003,
- di confermare la validità delle operazioni eseguite, dalla Società Bipiessè, relative alla presente attività di riscossione, anche per le operazioni eseguite entro il 31 gennaio 2005.
- di determinare la durata dell'affidamento con decorrenza febbraio 2005, per anni uno, prevedendo il tacito rinnovo, di anno in anno, per un massimo di anni due, fatta salva la facoltà di risoluzione contrattuale anticipata in base alle disposizioni del codice civile e alle clausole previste negli allegati schemi contrattuali.
- di approvare l'allegato schema contrattuale composto da:
  - schema convenzione generale
  - allegato A

DIR.AMM. \_\_\_\_\_

DIR.SAN. \_\_\_\_\_



Il Direttore Generale  
(dr. Emilio Simone)

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simone".

A small, circular handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 217 del 15 FEB. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 16 FEB. 2005 - 2 MAR. 2005

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali  
Dr.ssa Margherita Cannas



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MC', written over a horizontal line.

destinatari:  
Servizio bilancio  
Direzione Sanitari PP.OO  
Direzione Amministrativa PP.OO  
Distretto Sanitario Carbonia  
Distretto Sanitario Iglesias

SERVIZIO SANITARIO –REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n 7

Carbonia

CONVENZIONE GENERALE TRA L'AZIENDA U.S.L. N. 7 DI CARBONIA E LA BIPIESSE RISCOSSIONI S.P.A. PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE.

L'anno duemilacinque, il giorno            del mese di febbraio, in Carbonia

**T R A**

L'Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia, codice fiscale 02261310920 di seguito denominata "Azienda" nella persona del Direttore Generale pro tempore, dr. Emilio Salvatore Simeone, nato a Iglesias il 29 agosto 1945.

**E**

La Bipiessa Riscossioni S.P.A, concessionario del servizio di riscossione tributi, con sede legale a Sassari, viale Mancini, 2 ed amministrativa parimenti in Sassari, via Don Piga 5, capitale sociale Euro 5000000,00, iscritta al n. 7220 del registro delle imprese di Sassari, codice fiscale 016672270928, di seguito denominato "Concessionario" rappresentata dal sig. Francesco Pasquini, nato a Ghilarza il 06/02/1959, codice fiscale PSQFNC59B06E004B in qualità di Direttore della Filiale polifunzionale di Cagliari.

**PREMESSO**

- che il Concessionario provvede attualmente, in virtù di concessione, alla riscossione di tributi erariali e locali;
- che il Concessionario dispone di un sistema informativo di grandi capacità, di un patrimonio di conoscenza sui tributi consolidato in banche dati di ampio spettro e di mezzi che consentono di gestire anagrafiche complesse;
- che il Concessionario ha la capacità di gestire, con specifica competenza e professionalità consolidate in decenni di attività, il rapporto con i contribuenti, in quanto agente istituzionale di riscossione, in grado di erogare servizi professionalmente qualificati per tutte le attività e compiti connessi e complementari alla riscossione medesima;

- che il Concessionario dispone, attraverso la struttura istituzionale CNC, del collegamento alla base-dati del Ministero delle Finanze (Dipartimento del Territorio, Anagrafe Tributaria, etc), Infocamere, PRA, etc;
- che il Concessionario può incidere in modo positivo nella fase di riscossione attraverso l'istituto della notifica, interrompendo allo stesso tempo i termini prescrizionali;
- che il Concessionario, ai fini del recupero coattivo dei crediti, può avvalersi, a differenza degli altri soggetti, della procedura privilegiata esattoriale, che si fa preferire in particolare per la sua tempestività ed economicità rispetto a quelle prevista dal R.D. 14 aprile 1910, n.639;
- che l'art. 5 comma 1 lettera B del D.L. 31/12/1996 n.669, convertito nella Legge 28/02/1997 n.30, consente l'estensione dell'attività dei concessionari del servizio della riscossione dei tributi a compiti connessi o complementari a detto servizio;
- che in data 23/09/2002, tra il Servizio Sanitario Nazionale-Regione Autonoma della Sardegna, Azienda U.S.L. 7 di Carbonia e la Bipiessè Riscossini S.P.A è stata stipulata la convenzione per la riscossione volontaria e coattiva delle entrate;
- che l'articolo 5 della suddetta convenzione prevede una durata dalla data di stipulazione per un anno con efficacia fino al completamento delle fasi di riscossione volontaria e coattiva relative alle annualità 2002 e 2003
- che è intendimento dell'Azienda U.S.L. 7 di Carbonia provvedere al rinnovo del contratto a decorrere da febbraio 2005, per la durata di anni uno, con rinnovo tacito per la durata massima di anni due.

- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

ART.2 L'Azienda e il Concessionario definiscono la presente convenzione per il conseguimento di una collaborazione volta a fornire servizi di riscossione volontaria e coattiva delle entrate.

ART.3. L'Azienda affida al Concessionario, che accetta, la riscossione volontaria e coattiva delle entrate comprese nell'allegato "A- Servizio Riscossione", che fa parte integrale e sostanziale della presente convenzione, con le modalità , condizioni e specifiche tecniche contenute nell'allegato stesso.

ART.4. Al fine di poter individuare ulteriori possibilità di collaborazione, l'Azienda e il Concessionario si impegnano ad analizzare anche le diverse problematiche operative e di gestione esistenti, nonché quelle afferenti alla riscossione delle ulteriori entrate, tributarie e non, esistenti nel campo della fiscalità locale, e concordare le successive collaborazioni al fine di rafforzare i rapporti reciproci, che saranno oggetto di eventuali altri atti. Le parti si danno garanzia reciproca che per l'utilizzo del collegamento in questione saranno osservate le disposizioni richiamate al successivo art. 8 della presente convenzione.

ART. 5 La presente convenzione avrà durata dalla data di stipulazione, per un anno, con tacito rinnovo fino ad un massimo di anni due. L'efficacia del contratto, riferito ad ogni singola annualità, avrà comunque validità fino al completamento delle fasi di riscossione volontaria e coattiva.

ART.6 Il Concessionario si impegna ad applicare in caso di riscossione coattiva delle entrate di cui all'art. 3, le norme vigenti in materia di riscossione a mezzo ruolo.



ART. 7 Le parti dichiarano che i dati verranno trattati per le finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle norme previste dalla Legge 31 dicembre 1996, n.675 e dall'articolo 35 del D.Lgs 13 aprile 1999, n.112 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8 Le obbligazioni e i diritti reciproci dell'Azienda e del Concessionario, sono regolati dalla presente convenzione, e , per quanto in essa non previsto, dalle disposizioni di legge in vigore.

Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile per violazione dei suddetti obblighi, nel caso di inadempienze o ritardi dovuti ad applicazione di obblighi di legge, di regolamenti, ordini e disposizioni amministrative promanate da qualsiasi autorità civile o militare, ente statale o locale, o a sopravvenuta impossibilità della prestazione per motivi non imputabili alla parti o per causa di forza maggiore, della quale dovrà essere fornita prova idonea.

ART. 9 L'Azienda o il Concessionario, concordano che, per ogni eventuale controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, risoluzione della presente convenzione ed ogni possibile ragione di dare/avere, sia competente a decidere il Foro di Sassari.

ART.10 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, sono a carico del Concessionario. La presente convenzione, redatta in bollo, poiché concerne prestazioni soggette alla disciplina dell'IVA di cui



al D.P.R. 633/1972, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a termini degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1996.

ART.11 Le parti si danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà e appresso sottoscrivono.

Il Direttore Generale  
(dr.Emilio Salvatore Simeone)

Il Concessionario

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'Q' or a similar symbol, located in the bottom right corner of the page.

## **ALLEGATO A-SERVIZIO RISCOSSIONE**

Il presente allegato, che fa parte integrante e sostanziale della convenzione, é costituito dalla n.1 sezione, riguardante modalità, condizioni e specifiche tecniche del servizio di riscossione delle seguenti entrate:

### **1. riscossione volontaria e coattiva delle entrate.**

Il Direttore Generale  
(dr.Emilio Salvatore Simone)

Il Concessionario



## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

L'Azienda in base alle disposizioni vigenti in materia, affida la Riscossione volontaria e la Riscossione coattiva delle entrate, al Concessionario, che accetta.

Il Servizio di riscossione é regolato dalle seguenti condizioni :

ART.1 La riscossione volontaria viene effettuata dal Concessionario presso i propri sportelli, a favore degli utenti che hanno usufruito di prestazioni dell'Azienda. La riscossione coattiva viene effettuata dal Concessionario- senza l'obbligo del non riscosso- , sulla base di liste di carico predisposte ed approvate dall'Ente.

ART.2 Le liste di carico relative alle entrate vengono poste in riscossione alla scadenze stabilite dall'Ente. La riscossione delle utenze relative a ciascuna anno é da effettuare con liste carico distinte per singole utenze. Nelle liste di carico vengono incluse tutte le quote dovute e quant'altro previsto dalla delibera di approvazione delle tariffe. Deve essere indicato il numero di codice fiscale dell'utente.

ART. 3 Le liste di carico ed i relativi avvisi di pagamento /bolletta, predisposti con modello autoimbustante comprensivo di bollettino di conto corrente postale, devono essere compilati a cura dell'Ente, anche per il tramite del Consorzio Nazionale Obbligatorio tra i concessionari della Riscossione e la loro consegna al Concessionario deve avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza della prima o unica rata. Ogni avviso contiene, tra l'altro, la natura del credito , la specifica delle somme dovute e la data di scadenza. L'onere di meccanizzazione é a carico dell'Azienda.

ART. 4 Il concessionario é tenuto ad inviare a mezzo posta ordinaria l'avviso di pagamento all'indirizzo dell'utente indicato dall'Ente. Gli avvisi non potuti recapitare, in quanto relativi ad utenti sconosciuti all'indirizzo, saranno restituiti all'Ente, che provvederà ad integrare o rettificare l'indirizzo e a restituire gli avvisi al Concessionario per il successivo invio a mezzo posta ordinaria.

Le spese di spedizione sono a carico del Concessionario.

ART. 5 Per la riscossione volontaria dei crediti dell'Ente di cui all'articolo 1, compete al Concessionario un compenso pari al 15 % del carico iscritto nelle liste.



ART. 6 Il Concessionario versa nelle casse dell'Ente:

- entro il giorno 27 di ciascun mese l'importo delle somme rimosse dal giorno 1 al giorno 15 dello stesso mese;
- entro il giorno 12 di ciascun mese l'importo delle somme rimosse dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese precedente.

In seguito ad apposita nota dettagliata, preventivamente trasmessa dal Concessionario, l'Ente si impegna ad emettere a favore dello stesso, dopo le indispensabili verifiche, contestualmente ad ogni versamento, regolare mandato di pagamento per la liquidazione relativa alle seguenti voci:

- il compenso spettante al Concessionario per le somme effettivamente rimosse, di cui all'articolo 5;
- il compenso spettante al C.N.C. per la meccanizzazione, di cui all'articolo 3;
- le spese di spedizione degli avvisi, di cui all'articolo 4;
- le spese di notifica dei solleciti di pagamento, se elaborati, di cui al successivo articolo 8.
- l'I.V.A. di rivalsa.

In mancanza di simultanea emissione del mandato di pagamento da parte dell'Azienda, il Concessionario avrà diritto di trattenere le relative somme in occasione del primo versamento utile.

ART.7 Entro 30 giorni dalla scadenza dell'unica o dell'ultima rata il Concessionario provvede a trasmettere all'Ente, il rendiconto contenente l'elenco dei soggetti morosi compresi nelle liste di carico e recante, per ciascuna posizione, il numero dell'utente, l'importo del carico, l'importo dell'eventuale acconto ed il saldo da versare.

ART. 8 Durante il periodo di riscossione il Concessionario provvederà a trasmettere mensilmente all'Azienda, su supporto informatico, l'elenco dei pagamenti effettuati con indicazione di : numero bolletta, codice utenza, importo pagato, totale bolletta.

ART. 9 Su espressa richiesta dell'Ente, il Concessionario provvede all'elaborazione di apposite ingiunzioni di pagamento, che verranno consegnate all'Ente per la sottoscrizione da parte del funzionario responsabile dell'Ente, ed alla relativa notifica all'indirizzo dell'utente moroso. Le ingiunzioni non potute notificare, in quanto relative ad utenti sconosciuti all'indirizzo, saranno restituite all'Ente, che provvederà ad



integrare e/o rettificare i dati e a rimmetterli al Concessionario per la successiva notifica. Le spese di notifica sono a carico dell'Ente che potrà recuperarle dal contribuente.

ART. 10 Nei confronti dei soggetti morosi, decorsi i termini di pagamento di cui all'ingiunzione l'Ente - sulla base del rendiconto in suo possesso - procede alla formazione del ruolo ed alla consegna al Concessionario, secondo le norme vigenti in materia.

La compilazione meccanografica del ruolo sarà eseguita dal Consorzio Nazionale dei Concessionari. Con la consegna del ruolo, il Concessionario si intende scaricato dalle quote già iscritte nelle liste di carico e rimaste insolute alla suddetta consegna.

ART.11 La cartella di pagamento - da inoltrare al debitore a norma di legge - conterrà l'ammontare degli importi dovuti, distinti per singole voci, nonché ai fini dell'I.V.A., il riferimento al precedente avviso/bolletta.

ART. 12 Il Concessionario versa nelle casse dell'Ente:

- entro il giorno 20 di ciascun mese, l'importo delle somme effettivamente riscosse dal giorno 1 al giorno 10 dello stesso mese;
- entro il giorno 30 di ciascun mese, l'importo delle somme effettivamente riscosse dal giorno 11 al giorno 20 dello stesso mese;
- entro il giorno 10 del mese successivo, l'importo delle somme effettivamente riscosse da giorno 21 all'ultimo giorno di scadenza del mese.

In occasione di ogni versamento il Concessionario, trattiene i compensi di sua spettanza e le spese sostenute di cui al successivo art.15, nonché l'I.V.A. di rivalsa.

ART. 13 Per la riscossione dei crediti iscritti nei ruoli di cui al precedente articolo 10, competono al Concessionario i compensi a carico dei soggetti iscritti a ruolo, nonché il rimborso delle spese delle procedure esecutive, nelle misure determinate tempo per tempo ai sensi di legge.

ART.14 Nei casi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, il Concessionario riscuoterà gli interessi di mora nella misura tempo per tempo determinata ai sensi di legge e provvederà al riversamento nelle casse dell'Ente in uno al versamento del debito principale.



ART. 15 Nei casi di procedure infruttuose o di crediti per i quali è intervenuto provvedimento di discarico per indebito, il rimborso – ridotto al 50 % (cinquanta per cento) – delle spese delle procedure esecutive verrà effettuato dall'Ente entro 30 giorni dalla trasmissione della specifica delle spese; in mancanza, il Concessionario avrà diritto di trattenere le relative somme in occasione del primo versamento utile.


ART.16 La presente convenzione ha efficacia dalla data della stipula ed avrà durata fino al compimento di tutte le fasi di riscossione delle annualità affidate. La medesima verrà comunque a cessare nel caso di recesso, revoca o decadenza del Concessionario e, salvo disdetta- da effettuare da una delle parti entro il 30 ottobre di ogni anno nella forma di raccomandata con avviso di ricevimento – potrà essere prorogata, nel caso di rinnovo di affidamento della Concessione, con adozione di formale provvedimento da parte dell'Azienda.

ART. 17 Il servizio di riscossione sarà svolto nei locali degli sportelli di riscossione, con gli orari e le modalità previsti per gli stessi.

ART. 18 Le parti si danno atto che tutto quanto precede é conforme alla loro volontà e appresso sottoscrivono.

Il Direttore Generale  
(dr.Emilio Salvatore Simeone)

Il Concessionario



SERVIZIO SANITARIO –REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n 7

Carbonia

CONVENZIONE GENERALE TRA L'AZIENDA U.S.L. N. 7 DI CARBONIA E LA BIPIESSE RISCOSSIONI S.P.A. PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE.

L'anno duemilacinque, il giorno            del mese di febbraio, in Carbonia

**TRA**

L'Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia, codice fiscale 02261310920 di seguito denominata "Azienda" nella persona del Direttore Generale pro tempore, dr. Emilio Salvatore Simeone, nato a Iglesias il 29 agosto 1945.

**E**

La Bipiesse Riscossioni S.P.A, concessionario del servizio di riscossione tributi, con sede legale a Sassari, viale Mancini, 2 ed amministrativa parimenti in Sassari, via Don Piga 5, capitale sociale Euro 5000000,00, iscritta al n. 7220 del registro delle imprese di Sassari, codice fiscale 016672270928, di seguito denominato "Concessionario" rappresentata dal sig. Francesco Pasquini, nato a Ghilarza il 06/02/1959, codice fiscale PSQFNC59B06E004B in qualità di Direttore della Filiale polifunzionale di Cagliari.

**PREMESSO**

- che il Concessionario provvede attualmente, in virtù di concessione, alla riscossione di tributi erariali e locali;
- che il Concessionario dispone di un sistema informativo di grandi capacità, di un patrimonio di conoscenza sui tributi consolidato in banche dati di ampio spettro e di mezzi che consentono di gestire anagrafiche complesse;
- che il Concessionario ha la capacità di gestire, con specifica competenza e professionalità consolidate in decenni di attività, il rapporto con i contribuenti, in quanto agente istituzionale di riscossione, in grado di erogare servizi professionalmente qualificati per tutte le attività e compiti connessi e complementari alla riscossione medesima;

- che il Concessionario dispone, attraverso la struttura istituzionale CNC, del collegamento alla base-dati del Ministero delle Finanze (Dipartimento del Territorio, Anagrafe Tributaria, etc), Infocamere, PRA, etc;
- che il Concessionario può incidere in modo positivo nella fase di riscossione attraverso l'istituto della notifica, interrompendo allo stesso tempo i termini prescrizionali;
- che il Concessionario, ai fini del recupero coattivo dei crediti, può avvalersi, a differenza degli altri soggetti, della procedura privilegiata esattoriale, che si fa preferire in particolare per la sua tempestività ed economicità rispetto a quelle prevista dal R.D. 14 aprile 1910, n.639;
- che l'art. 5 comma 1 lettera B del D.L. 31/12/1996 n.669, convertito nella Legge 28/02/1997 n.30, consente l'estensione dell'attività dei concessionari del servizio della riscossione dei tributi a compiti connessi o complementari a detto servizio;
- che in data 23/09/2002, tra il Servizio Sanitario Nazionale-Regione Autonoma della Sardegna, Azienda U.S.L. 7 di Carbonia e la Bipiessa Riscossini S.P.A è stata stipulata la convenzione per la riscossione volontaria e coattiva delle entrate;
- che l'articolo 5 della suddetta convenzione prevede una durata dalla data di stipulazione per un anno con efficacia fino al completamento delle fasi di riscossione volontaria e coattiva relative alle annualità 2002 e 2003
- che è intendimento dell'Azienda U.S.L. 7 di Carbonia provvedere al rinnovo del contratto a decorrere da febbraio 2005, per la durata di anni uno, con rinnovo tacito per la durata massima di anni due.

- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 Le premesse fanno parte integrante del presente atto.



ART.2 L'Azienda e il Concessionario definiscono la presente convenzione per il conseguimento di una collaborazione volta a fornire servizi di riscossione volontaria e coattiva delle entrate.

ART.3. L'Azienda affida al Concessionario, che accetta, la riscossione volontaria e coattiva delle entrate comprese nell'allegato "A- Servizio Riscossione", che fa parte integrale e sostanziale della presente convenzione, con le modalità, condizioni e specifiche tecniche contenute nell'allegato stesso.

ART.4. Al fine di poter individuare ulteriori possibilità di collaborazione, l'Azienda e il Concessionario si impegnano ad analizzare anche le diverse problematiche operative e di gestione esistenti, nonché quelle afferenti alla riscossione delle ulteriori entrate, tributarie e non, esistenti nel campo della fiscalità locale, e concordare le successive collaborazioni al fine di rafforzare i rapporti reciproci, che saranno oggetto di eventuali altri atti. Le parti si danno garanzia reciproca che per l'utilizzo del collegamento in questione saranno osservate le disposizioni richiamate al successivo art. 8 della presente convenzione.

ART. 5 La presente convenzione avrà durata dalla data di stipulazione, per un anno, con tacito rinnovo fino ad un massimo di anni due. L'efficacia del contratto, riferito ad ogni singola annualità, avrà comunque validità fino al completamento delle fasi di riscossione volontaria e coattiva.

ART.6 Il Concessionario si impegna ad applicare in caso di riscossione coattiva delle entrate di cui all'art. 3, le norme vigenti in materia di riscossione a mezzo ruolo.



ART. 7 Le parti dichiarano che i dati verranno trattati per le finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle norme previste dalla Legge 31 dicembre 1996, n.675 e dall'articolo 35 del D.Lgs 13 aprile 1999, n.112 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8 Le obbligazioni e i diritti reciproci dell'Azienda e del Concessionario, sono regolati dalla presente convenzione, e , per quanto in essa non previsto, dalle disposizioni di legge in vigore.

Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile per violazione dei suddetti obblighi, nel caso di inadempienze o ritardi dovuti ad applicazione di obblighi di legge, di regolamenti, ordini e disposizioni amministrative promanate da qualsiasi autorità civile o militare, ente statale o locale, o a sopravvenuta impossibilità della prestazione per motivi non imputabili alla parti o per causa di forza maggiore, della quale dovrà essere fornita prova idonea.

ART. 9 L'Azienda o il Concessionario, concordano che, per ogni eventuale controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, risoluzione della presente convenzione ed ogni possibile ragione di dare/avere, sia competente a decidere il Foro di Sassari.

ART.10 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, sono a carico del Concessionario. La presente convenzione, redatta in bollo, poiché concerne prestazioni soggette alla disciplina dell'IVA di cui



al D.P.R. 633/1972, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a termini degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1996.

ART.11 Le parti si danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà e appresso sottoscrivono.

Il Direttore Generale  
(dr.Emilio Salvatore Simeone)

Il Concessionario

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'Q' or a similar character, located in the bottom right corner of the page.


## ALLEGATO A-SERVIZIO RISCOSSIONE

Il presente allegato, che fa parte integrante e sostanziale della convenzione, é costituito dalla n.1 sezione, riguardante modalità, condizioni e specifiche tecniche del servizio di riscossione delle seguenti entrate:

### 1. riscossione volontaria e coattiva delle entrate.

Il Direttore Generale  
(dr.Emilio Salvatore Simeone)

Il Concessionario

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, located in the bottom right corner of the page.

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

L'Azienda in base alle disposizioni vigenti in materia, affida la Riscossione volontaria e la Riscossione coattiva delle entrate, al Concessionario, che accetta.

Il Servizio di riscossione é regolato dalle seguenti condizioni :

ART.1 La riscossione volontaria viene effettuata dal Concessionario presso i propri sportelli, a favore degli utenti che hanno usufruito di prestazioni dell'Azienda. La riscossione coattiva viene effettuata dal Concessionario- senza l'obbligo del non riscosso per riscosso-, sulla base di liste di carico predisposte ed approvate dall'Ente.

ART.2 Le liste di carico relative alle entrate vengono poste in riscossione alla scadenze stabilite dall'Ente. La riscossione delle utenze relative a ciascuna anno é da effettuare con liste carico distinte per singole utenze. Nelle liste di carico vengono incluse tutte le quote dovute e quant'altro previsto dalla delibera di approvazione delle tariffe. Deve essere indicato il numero di codice fiscale dell'utente.

ART. 3 Le liste di carico ed i relativi avvisi di pagamento /bolletta, predisposti con modello autoimbustante comprensivo di bollettino di conto corrente postale, devono essere compilati a cura dell'Ente, anche per il tramite del Consorzio Nazionale Obbligatorio tra i concessionari della Riscossione e la loro consegna al Concessionario deve avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza della prima o unica rata. Ogni avviso contiene, tra l'altro, la natura del credito , la specifica delle somme dovute e la data di scadenza. L'onere di meccanizzazione é a carico dell'Azienda.

ART. 4 Il concessionario é tenuto ad inviare a mezzo posta ordinaria l'avviso di pagamento all'indirizzo dell'utente indicato dall'Ente. Gli avvisi non potuti recapitare, in quanto relativi ad utenti sconosciuti all'indirizzo, saranno restituiti all'Ente, che provvederà ad integrare o rettificare l'indirizzo e a restituire gli avvisi al Concessionario per il successivo invio a mezzo posta ordinaria.

Le spese di spedizione sono a carico del Concessionario.

ART. 5 Per la riscossione volontaria dei crediti dell'Ente di cui all'articolo I, compete al Concessionario un compenso pari al 15 % del carico iscritto nelle liste.



ART. 6 Il Concessionario versa nelle casse dell'Ente:

- entro il giorno 27 di ciascun mese l'importo delle somme riscosse dal giorno 1 al giorno 15 dello stesso mese;
- entro il giorno 12 di ciascun mese l'importo delle somme riscosse dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese precedente.

In seguito ad apposita nota dettagliata, preventivamente trasmessa dal Concessionario, l'Ente si impegna ad emettere a favore dello stesso, dopo le indispensabili verifiche, contestualmente ad ogni versamento, regolare mandato di pagamento per la liquidazione relativa alle seguenti voci:

- il compenso spettante al Concessionario per le somme effettivamente riscosse, di cui all'articolo 5;
- il compenso spettante al C.N.C. per la meccanizzazione, di cui all'articolo 3;
- le spese di spedizione degli avvisi, di cui all'articolo 4;
- le spese di notifica dei solleciti di pagamento, se elaborati, di cui al successivo articolo 8.
- l'I.V.A. di rivalsa.

In mancanza di simultanea emissione del mandato di pagamento da parte dell'Azienda, il Concessionario avrà diritto di trattenere le relative somme in occasione del primo versamento utile.

ART.7 Entro 30 giorni dalla scadenza dell'unica o dell'ultima rata il Concessionario provvede a trasmettere all'Ente, il rendiconto contenente l'elenco dei soggetti morosi compresi nelle liste di carico e recante, per ciascuna posizione, il numero dell'utente, l'importo del carico, l'importo dell'eventuale acconto ed il saldo da versare.

ART. 8 Durante il periodo di riscossione il Concessionario provvederà a trasmettere mensilmente all'Azienda, su supporto informatico, l'elenco dei pagamenti effettuati con indicazione di : numero bolletta, codice utenza, importo pagato, totale bolletta.

ART. 9 Su espressa richiesta dell'Ente, il Concessionario provvede all'elaborazione di apposite ingiunzioni di pagamento, che verranno consegnate all'Ente per la sottoscrizione da parte del funzionario responsabile dell'Ente, ed alla relativa notifica all'indirizzo dell'utente moroso. Le ingiunzioni non potute notificare, in quanto relative ad utenti sconosciuti all'indirizzo, saranno restituite all'Ente, che provvederà ad



integrare e/o rettificare i dati e a rimmetterli al Concessionario per la successiva notifica. Le spese di notifica sono a carico dell'Ente che potrà recuperarle dal contribuente.

ART. 10 Nei confronti dei soggetti morosi, decorsi i termini di pagamento di cui all'ingiunzione l'Ente - sulla base del rendiconto in suo possesso - procede alla formazione del ruolo ed alla consegna al Concessionario, secondo le norme vigenti in materia.

La compilazione meccanografica del ruolo sarà eseguita dal Consorzio Nazionale dei Concessionari. Con la consegna del ruolo, il Concessionario si intende scaricato dalle quote già iscritte nelle liste di carico e rimaste insolute alla suddetta consegna.

ART.11 La cartella di pagamento - da inoltrare al debitore a norma di legge - conterrà l'ammontare degli importi dovuti, distinti per singole voci, nonché ai fini dell'I.V.A., il riferimento al precedente avviso/bolletta.


ART. 12 Il Concessionario versa nelle casse dell'Ente:

- entro il giorno 20 di ciascun mese, l'importo delle somme effettivamente riscosse dal giorno 1 al giorno 10 dello stesso mese;
- entro il giorno 30 di ciascun mese, l'importo delle somme effettivamente riscosse dal giorno 11 al giorno 20 dello stesso mese;
- entro il giorno 10 del mese successivo, l'importo delle somme effettivamente riscosse da giorno 21 all'ultimo giorno di scadenza del mese.

In occasione di ogni versamento il Concessionario, trattiene i compensi di sua spettanza e le spese sostenute di cui al successivo art.15, nonché l'I.V.A. di rivalsa.

ART. 13 Per la riscossione dei crediti iscritti nei ruoli di cui al precedente articolo 10, competono al Concessionario i compensi a carico dei soggetti iscritti a ruolo, nonché il rimborso delle spese delle procedure esecutive, nelle misure determinate tempo per tempo ai sensi di legge.

ART.14 Nei casi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, il Concessionario riscuoterà gli interessi di mora nella misura tempo per tempo determinata ai sensi di legge e provvederà al riversamento nelle casse dell'Ente in uno al versamento del debito principale.



ART. 15 Nei casi di procedure infruttuose o di crediti per i quali è intervenuto provvedimento di discarico per indebitato, il rimborso – ridotto al 50 % (cinquanta per cento) – delle spese delle procedure esecutive verrà effettuato dall'Ente entro 30 giorni dalla trasmissione della specifica delle spese; in mancanza, il Concessionario avrà diritto di trattenere le relative somme in occasione del primo versamento utile.

ART.16 La presente convenzione ha efficacia dalla data della stipula ed avrà durata fino al compimento di tutte le fasi di riscossione delle annualità affidate. La medesima verrà comunque a cessare nel caso di recesso, revoca o decadenza del Concessionario e, salvo disdetta- da effettuare da una delle parti entro il 30 ottobre di ogni anno nella forma di raccomandata con avviso di ricevimento – potrà essere prorogata, nel caso di rinnovo di affidamento della Concessione, con adozione di formale provvedimento da parte dell'Azienda.

ART. 17 Il servizio di riscossione sarà svolto nei locali degli sportelli di riscossione, con gli orari e le modalità previsti per gli stessi.

ART. 18 Le parti si danno atto che tutto quanto precede é conforme alla loro volontà e appresso sottoscrivono.

Il Direttore Generale  
(dr.Emilio Salvatore Simeone)

Il Concessionario

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'Q' with a tail that loops back to the left.

SERVIZIO SANITARIO –REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n 7

Carbonia

CONVENZIONE GENERALE TRA L'AZIENDA U.S.L. N. 7 DI CARBONIA E LA BIPIESSE RISCOSSIONI S.P.A. PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE.

L'anno duemilacinque, il giorno            del mese di febbraio, in Carbonia

**TRA**

L'Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia, codice fiscale 02261310920 di seguito denominata "Azienda" nella persona del Direttore Generale pro tempore, dr. Emilio Salvatore Simeone, nato a Iglesias il 29 agosto 1945.

**E**

La Bipiessse Riscossioni S.P.A, concessionario del servizio di riscossione tributi, con sede legale a Sassari, viale Mancini, 2 ed amministrativa parimenti in Sassari, via Don Piga 5, capitale sociale Euro 5000000,00, iscritta al n. 7220 del registro delle imprese di Sassari, codice fiscale 016672270928, di seguito denominato "Concessionario" rappresentata dal sig. Francesco Pasquini, nato a Ghilarza il 06/02/1959, codice fiscale PSQFNC59B06E004B in qualità di Direttore della Filiale polifunzionale di Cagliari.

**PREMESSO**

- che il Concessionario provvede attualmente, in virtù di concessione, alla riscossione di tributi erariali e locali;
- che il Concessionario dispone di un sistema informativo di grandi capacità, di un patrimonio di conoscenza sui tributi consolidato in banche dati di ampio spettro e di mezzi che consentono di gestire anagrafiche complesse;
- che il Concessionario ha la capacità di gestire, con specifica competenza e professionalità consolidate in decenni di attività, il rapporto con i contribuenti, in quanto agente istituzionale di riscossione, in grado di erogare servizi professionalmente qualificati per tutte le attività e compiti connessi e complementari alla riscossione medesima;

- che il Concessionario dispone, attraverso la struttura istituzionale CNC, del collegamento alla base-dati del Ministero delle Finanze (Dipartimento del Territorio, Anagrafe Tributaria, etc), Infocamere, PRA, etc;
- che il Concessionario può incidere in modo positivo nella fase di riscossione attraverso l'istituto della notifica, interrompendo allo stesso tempo i termini prescrizionali;
- che il Concessionario, ai fini del recupero coattivo dei crediti, può avvalersi, a differenza degli altri soggetti, della procedura privilegiata esattoriale, che si fa preferire in particolare per la sua tempestività ed economicità rispetto a quelle prevista dal R.D. 14 aprile 1910, n.639;
- che l'art. 5 comma 1 lettera B del D.L. 31/12/1996 n.669, convertito nella Legge 28/02/1997 n.30, consente l'estensione dell'attività dei concessionari del servizio della riscossione dei tributi a compiti connessi o complementari a detto servizio;
- che in data 23/09/2002, tra il Servizio Sanitario Nazionale-Regione Autonoma della Sardegna, Azienda U.S.L. 7 di Carbonia e la Bipiessa Riscossini S.P.A è stata stipulata la convenzione per la riscossione volontaria e coattiva delle entrate;
- che l'articolo 5 della suddetta convenzione prevede una durata dalla data di stipulazione per un anno con efficacia fino al completamento delle fasi di riscossione volontaria e coattiva relative alle annualità 2002 e 2003
- che è intendimento dell'Azienda U.S.L. 7 di Carbonia provvedere al rinnovo del contratto a decorrere da febbraio 2005, per la durata di anni uno, con rinnovo tacito per la durata massima di anni due.

- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 Le premesse fanno parte integrante del presente atto.




ART.2 L'Azienda e il Concessionario definiscono la presente convenzione per il conseguimento di una collaborazione volta a fornire servizi di riscossione volontaria e coattiva delle entrate.

ART.3. L'Azienda affida al Concessionario, che accetta, la riscossione volontaria e coattiva delle entrate comprese nell'allegato "A- Servizio Riscossione", che fa parte integrale e sostanziale della presente convenzione, con le modalità , condizioni e specifiche tecniche contenute nell'allegato stesso.

ART.4. Al fine di poter individuare ulteriori possibilità di collaborazione, l'Azienda e il Concessionario si impegnano ad analizzare anche le diverse problematiche operative e di gestione esistenti, nonché quelle afferenti alla riscossione delle ulteriori entrate, tributarie e non, esistenti nel campo della fiscalità locale, e concordare le successive collaborazioni al fine di rafforzare i rapporti reciproci, che saranno oggetto di eventuali altri atti. Le parti si danno garanzia reciproca che per l'utilizzo del collegamento in questione saranno osservate le disposizioni richiamate al successivo art. 8 della presente convenzione.

ART. 5 La presente convenzione avrà durata dalla data di stipulazione, per un anno, con tacito rinnovo fino ad un massimo di anni due. L'efficacia del contratto, riferito ad ogni singola annualità, avrà comunque validità fino al completamento delle fasi di riscossione volontaria e coattiva.

ART.6 Il Concessionario si impegna ad applicare in caso di riscossione coattiva delle entrate di cui all'art. 3, le norme vigenti in materia di riscossione a mezzo ruolo.



ART. 7 Le parti dichiarano che i dati verranno trattati per le finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle norme previste dalla Legge 31 dicembre 1996, n.675 e dall'articolo 35 del D.Lgs 13 aprile 1999, n.112 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8 Le obbligazioni e i diritti reciproci dell'Azienda e del Concessionario, sono regolati dalla presente convenzione, e , per quanto in essa non previsto, dalle disposizioni di legge in vigore.

Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile per violazione dei suddetti obblighi, nel caso di inadempienze o ritardi dovuti ad applicazione di obblighi di legge, di regolamenti, ordini e disposizioni amministrative promanate da qualsiasi autorità civile o militare, ente statale o locale, o a sopravvenuta impossibilità della prestazione per motivi non imputabili alla parti o per causa di forza maggiore, della quale dovrà essere fornita prova idonea.

ART. 9 L'Azienda o il Concessionario, concordano che, per ogni eventuale controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, risoluzione della presente convenzione ed ogni possibile ragione di dare/avere, sia competente a decidere il Foro di Sassari.

ART.10 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, sono a carico del Concessionario. La presente convenzione, redatta in bollo, poiché concerne prestazioni soggette alla disciplina dell'IVA di cui



al D.P.R. 633/1972, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a termini degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1996.

ART.11 Le parti si danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà e appresso sottoscrivono.

Il Direttore Generale  
(dr.Emilio Salvatore Simeone)

Il Concessionario

A handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'Q' or a similar symbol, located in the bottom right corner of the page.

## **ALLEGATO A-SERVIZIO RISCOSSIONE**

Il presente allegato, che fa parte integrante e sostanziale della convenzione, é costituito dalla n.1 sezione, riguardante modalità, condizioni e specifiche tecniche del servizio di riscossione delle seguenti entrate:

### **1. riscossione volontaria e coattiva delle entrate.**

**Il Direttore Generale**  
(dr.Emilio Salvatore Simeone)

**Il Concessionario**



## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

L'Azienda in base alle disposizioni vigenti in materia, affida la Riscossione volontaria e la Riscossione coattiva delle entrate, al Concessionario, che accetta.

Il Servizio di riscossione é regolato dalle seguenti condizioni :

ART.1 La riscossione volontaria viene effettuata dal Concessionario presso i propri sportelli, a favore degli utenti che hanno usufruito di prestazioni dell'Azienda. La riscossione coattiva viene effettuata dal Concessionario- senza l'obbligo del non riscosso per riscosso-, sulla base di liste di carico predisposte ed approvate dall'Ente.


ART.2 Le liste di carico relative alle entrate vengono poste in riscossione alla scadenze stabilite dall'Ente. La riscossione delle utenze relative a ciascuna anno é da effettuare con liste carico distinte per singole utenze. Nelle liste di carico vengono incluse tutte le quote dovute e quant'altro previsto dalla delibera di approvazione delle tariffe. Deve essere indicato il numero di codice fiscale dell'utente.

ART. 3 Le liste di carico ed i relativi avvisi di pagamento /bolletta, predisposti con modello autoimbustante comprensivo di bollettino di conto corrente postale, devono essere compilati a cura dell'Ente, anche per il tramite del Consorzio Nazionale Obbligatorio tra i concessionari della Riscossione e la loro consegna al Concessionario deve avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza della prima o unica rata. Ogni avviso contiene, tra l'altro, la natura del credito , la specifica delle somme dovute e la data di scadenza. L'onere di meccanizzazione é a carico dell'Azienda.

ART. 4 Il concessionario é tenuto ad inviare a mezzo posta ordinaria l'avviso di pagamento all'indirizzo dell'utente indicato dall'Ente. Gli avvisi non potuti recapitare, in quanto relativi ad utenti sconosciuti all'indirizzo, saranno restituiti all'Ente, che provvederà ad integrare o rettificare l'indirizzo e a restituire gli avvisi al Concessionario per il successivo invio a mezzo posta ordinaria.

Le spese di spedizione sono a carico del Concessionario.

ART. 5 Per la riscossione volontaria dei crediti dell'Ente di cui all'articolo 1, compete al Concessionario un compenso pari al 15 % del carico iscritto nelle liste.



ART. 6 Il Concessionario versa nelle casse dell'Ente:

- entro il giorno 27 di ciascun mese l'importo delle somme rimosse dal giorno 1 al giorno 15 dello stesso mese;
- entro il giorno 12 di ciascun mese l'importo delle somme rimosse dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese precedente.

In seguito ad apposita nota dettagliata, preventivamente trasmessa dal Concessionario, l'Ente si impegna ad emettere a favore dello stesso, dopo le indispensabili verifiche, contestualmente ad ogni versamento, regolare mandato di pagamento per la liquidazione relativa alle seguenti voci:

- il compenso spettante al Concessionario per le somme effettivamente rimosse, di cui all'articolo 5;
- il compenso spettante al C.N.C. per la meccanizzazione, di cui all'articolo 3;
- le spese di spedizione degli avvisi, di cui all'articolo 4;
- le spese di notifica dei solleciti di pagamento, se elaborati, di cui al successivo articolo 8.
- l'I.V.A. di rivalsa.

In mancanza di simultanea emissione del mandato di pagamento da parte dell'Azienda, il Concessionario avrà diritto di trattenere le relative somme in occasione del primo versamento utile.

ART.7 Entro 30 giorni dalla scadenza dell'unica o dell'ultima rata il Concessionario provvede a trasmettere all'Ente, il rendiconto contenente l'elenco dei soggetti morosi compresi nelle liste di carico e recante, per ciascuna posizione, il numero dell'utente, l'importo del carico, l'importo dell'eventuale acconto ed il saldo da versare.

ART. 8 Durante il periodo di riscossione il Concessionario provvederà a trasmettere mensilmente all'Azienda, su supporto informatico, l'elenco dei pagamenti effettuati con indicazione di : numero bolletta, codice utenza, importo pagato, totale bolletta.

ART. 9 Su espressa richiesta dell'Ente, il Concessionario provvede all'elaborazione di apposite ingiunzioni di pagamento, che verranno consegnate all'Ente per la sottoscrizione da parte del funzionario responsabile dell'Ente, ed alla relativa notifica all'indirizzo dell'utente moroso. Le ingiunzioni non potute notificare, in quanto relative ad utenti sconosciuti all'indirizzo, saranno restituite all'Ente, che provvederà ad



integrare e/o rettificare i dati e a rimmetterli al Concessionario per la successiva notifica. Le spese di notifica sono a carico dell'Ente che potrà recuperarle dal contribuente.

ART. 10 Nei confronti dei soggetti morosi, decorsi i termini di pagamento di cui all'ingiunzione l'Ente - sulla base del rendiconto in suo possesso - procede alla formazione del ruolo ed alla consegna al Concessionario, secondo le norme vigenti in materia.

La compilazione meccanografica del ruolo sarà eseguita dal Consorzio Nazionale dei Concessionari. Con la consegna del ruolo, il Concessionario si intende scaricato dalle quote già iscritte nelle liste di carico e rimaste insolute alla suddetta consegna.

ART.11 La cartella di pagamento - da inoltrare al debitore a norma di legge - conterrà l'ammontare degli importi dovuti, distinti per singole voci, nonché ai fini dell'I.V.A., il riferimento al precedente avviso/bolletta.

ART. 12 Il Concessionario versa nelle casse dell'Ente:

- entro il giorno 20 di ciascun mese, l'importo delle somme effettivamente riscosse dal giorno 1 al giorno 10 dello stesso mese;
- entro il giorno 30 di ciascun mese, l'importo delle somme effettivamente riscosse dal giorno 11 al giorno 20 dello stesso mese;
- entro il giorno 10 del mese successivo, l'importo delle somme effettivamente riscosse da giorno 21 all'ultimo giorno di scadenza del mese.

In occasione di ogni versamento il Concessionario, trattiene i compensi di sua spettanza e le spese sostenute di cui al successivo art.15, nonché l'I.V.A. di rivalsa.

ART. 13 Per la riscossione dei crediti iscritti nei ruoli di cui al precedente articolo 10, competono al Concessionario i compensi a carico dei soggetti iscritti a ruolo, nonché il rimborso delle spese delle procedure esecutive, nelle misure determinate tempo per tempo ai sensi di legge.

ART.14 Nei casi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, il Concessionario riscuoterà gli interessi di mora nella misura tempo per tempo determinata ai sensi di legge e provvederà al riversamento nelle casse dell'Ente in uno al versamento del debito principale.



ART. 15 Nei casi di procedure infruttuose o di crediti per i quali è intervenuto provvedimento di discarico per indebitato, il rimborso – ridotto al 50 % (cinquanta per cento) – delle spese delle procedure esecutive verrà effettuato dall'Ente entro 30 giorni dalla trasmissione della specifica delle spese; in mancanza, il Concessionario avrà diritto di trattenere le relative somme in occasione del primo versamento utile.


ART.16 La presente convenzione ha efficacia dalla data della stipula ed avrà durata fino al compimento di tutte le fasi di riscossione delle annualità affidate. La medesima verrà comunque a cessare nel caso di recesso, revoca o decadenza del Concessionario e, salvo disdetta- da effettuare da una delle parti entro il 30 ottobre di ogni anno nella forma di raccomandata con avviso di ricevimento – potrà essere prorogata, nel caso di rinnovo di affidamento della Concessione, con adozione di formale provvedimento da parte dell'Azienda.

ART. 17 Il servizio di riscossione sarà svolto nei locali degli sportelli di riscossione, con gli orari e le modalità previsti per gli stessi.

ART. 18 Le parti si danno atto che tutto quanto precede é conforme alla loro volontà e appresso sottoscrivono.

Il Direttore Generale  
(dr.Emilio Salvatore Simeone)

Il Concessionario



Documento composto di  
n° \_\_\_\_\_ pagine

Il Responsabile del Servizio


---

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 207 DEL 15 FEB. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



DIRETTORE GENERALE